



Sentenza n. 2878/2016 pubbl. il 20/10/2016

RG n. 9740/2015

Repart. n. 5979/2016 del 20/10/2016

N. 2878/16 Sent.
N. 9740/15 Rep. Gen.
N. 9460/16 Cron.
N. 5979/16 Rep.

CONTRIBUTO UNIFICATO

Successivamente oggi 20.10.2016 ad ore 13.00 davanti il dott. Luca Marani sono comparsi l'avv. Fedrigoni in sostituzione dell'avv.

per l'attrice s.p.a. e l'avv. Breda per la convenuta s.r.l.

I procuratori delle parti discutono oralmente la causa, riportandosi ai rispettivi scritti difensivi. L'avv. Breda conclude come da foglio allegato telematicamente, rappresenta che in corso di causa la banca ha consegnato la modifica contrattuale del 2006 (quindi, l'originario contratto non è stato prodotto) nonché altre modifiche successive, mentre per gli estratti conto la convenuta ha subordinato la consegna al pagamento dei diritti di copia, diritti che l'opposta non ha pagato (gli stessi non sono stati comunque quantificati dalla banca). L'avv. Breda produce nota spese.

Al termine della discussione il Giudice si ritira in camera di consiglio e, quindi, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente sentenza della quale dà lettura alle parti:

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI PADOVA
SEZIONE II CIVILE**

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott. Luca Marani, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta a ruolo generale al nr. 9740/2015 R.G. in data 12.11.2015 fra le predette parti

MOTIVI DELLA DECISIONE



Sentenza n. 2878/2016 pubbl. il 20/10/2016

RG n. 9740/2015

Repert. n. 5979/2016 del 20/10/2016

Vanno richiamate, con riferimento alla decisione di merito, le considerazioni già effettuate con l'ordinanza del 3.3.2016. Sussiste, pertanto, il diritto di parte convenuta di ricevere copia della documentazione ingiunta in sede monitoria nei limiti che si sono delineati con l'anzidetto provvedimento che ha parzialmente confermato la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e per quanto non già consegnato in corso di causa.

Posto che sussiste il diritto di srl a ricevere la documentazione afferente il rapporto bancario ai sensi dell'art. 119 TUB, come anche evidenziato dalla giurisprudenza dimessa dalla cliente, e tenuto conto del carattere secondario delle limitazioni che si sono evidenziate con l'anzidetto provvedimento, sussiste piena soccombenza di spa, la cui condotta appare incomprensibile, posto che l'istituto di credito non ha mai sostenuto di avere smarrito la documentazione, sicché si è in presenza di un volontaria violazione del chiaro disposto normativo da parte della banca, violazione protrattasi nella sua interezza fino a causa inoltrata.

Si prende atto che la banca ha consegnato in corso di causa parte della documentazione richiesta, dovendo per la parte delle richieste formulate da

: srl cui è stato dato seguito dichiararsi la cessazione della materia del contendere.

Il decreto ingiuntivo, anche per quanto da ultimo evidenziato, va revocato, limitando l'ordine di consegna della documentazione afferente il rapporto di conto corrente n. 300005553 nei termini di cui si è già detto, ferma restando la totale soccombenza dell'attrice ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 91 c.p.c. in considerazione del riconosciuto obbligo di consegna rispetto alla gran



Sentenza n. 2878/2016 pubbl. il 20/10/2016

RG n. 9740/2015

Repert. n. 5979/2016 del 20/10/2016

parte dei documenti chiesti dall'opposta in sede monitoria.

La condotta tenuta da _____, che non ha dato riscontro alle diverse richieste di documentazione pervenute da _____ s.r.l. indicate negli atti difensivi di quest'ultima, è rilevante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., avendo l'opponente addotto motivazioni del tutto contrastanti con pacifici orientamenti giurisprudenziali ed avendo formulato delle difese che non considerano la rilevanza anche sul piano sostanziale, e non solo processuale, della richieste ex art. 119 TUB provenienti dal cliente.

Pure il comportamento tenuto dall'istituto di credito con riferimento agli estratti conto di cui ha riferito in data odierna il procuratore dell'opposta merita censura (ed è indicativo quanto meno di colpa grave) in quanto i costi di produzione sono dovuti a seguito della richiesta ex art. 119 TUB del cliente, mentre nel caso di specie si era in presenza di un ordine giudiziale che andava semplicemente adempiuto.

Le spese di lite sostenute dalla convenuta nella fase monitoria vengono liquidate come da decreto ingiuntivo opposto.

Le spese di lite sostenute dalla convenuta nella fase di opposizione vengono liquidate sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso tra € 26.000,01 ed € 52.000,00, ritenendosi che la semplicità delle questioni trattate e la ridotta attività processuale giustifichino, oltre alla predetta indicazione, la liquidazione di importi pressoché coincidenti con i minimi previsti dal citato D.M. Si liquidano, pertanto, € 4.025,00, di cui € 3.500,00 per compenso ed € 525,00 per spese forfettarie al 15%, oltre ad IVA e CPA come per legge.



Sentenza n. 2878/2016 pubbl. il 20/10/2016

RG n. 9740/2015

Repert. n. 5979/2016 del 20/10/2016

5) Liquidate le spese di lite sostenute dalla convenuta nella fase di opposizione in € 4.025,00, di cui € 3.500,00 per compenso ed € 525,00 per spese forfetarie, oltre ad IVA e CPA come per legge, condanna l'attrice alla loro rifusione integrale.

6) Condanna l'attrice al pagamento di € 3.500,00 in favore della convenuta ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.

Il Giudice

Dott. Luca Marani

LA PRESENTE SENTENZA È STATA DEPOSITATA IN
CANCELLERIA ADDÌ 20 OTT. 2016

IL CANCELLIERE